

**AGENS**

Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 luglio 2004
Prot. n. 098/04

Segreterie nazionali di:

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL FERROVIE
SMA
OR.S.A.

Loro Sedi

OGGETTO: Applicazione del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività ferroviarie – Istituzione della “Commissione paritetica di monitoraggio”, dell’ “Osservatorio Nazionale” e della “Banca Dati”.

A seguito di quanto recentemente convenuto sugli argomenti in oggetto, Vi proponiamo di istituire la “Commissione paritetica” e l’ “Osservatorio Nazionale” il giorno 26 luglio 2004, alle ore 10.00, presso la sede di Agens, con l’intesa che nel corso della riunione saranno congiuntamente stabiliti i temi da affrontare prioritariamente.

Pertanto sarà necessario che ciascuna organizzazione sindacale stipulante il CCNL comunichi al più presto i nominativi dei propri rappresentanti - uno per la Commissione e uno per l’Osservatorio - ad Agens, che fornirà i servizi di segreteria occorrenti.

In attesa di Vostro riscontro per procedere alle convocazioni formali dei suddetti organismi paritetici nella data proposta, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Vittorio Melissari)

**PROTOCOLLO AGENS-CONFINDUSTRIA E OR.S.A.
PER LA STIPULA DEL CCNL 16 APRILE 2003
DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE**

Addì 14 luglio 2004, in Roma

fra

AGENS, con l'assistenza di CONFINDUSTRIA

e

OR.S.A.

si conviene quanto segue:

con il presente Protocollo le sopracitate Parti stipulanti sottoscrivono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16 aprile 2003 per i lavoratori addetti al settore delle Attività Ferroviarie e servizi connessi, nel testo corrispondente al documento qui allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

AGENS - CONFINDUSTRIA

OR.S.A.

Vittorio Meloni
Papaletta
Francesco...
Cesario...
Domenico...
Antonio...
Bianchi...

PROTOCOLLO GRUPPO FS E OR.S.A.

PER LA STIPULA DEL CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS

e
ACCORDO DI CONFLUENZA
AL CCNL 16 APRILE 2003 DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE

Addì 14 luglio 2004, in Roma

fra

il **Gruppo FS**, costituito dalle Società FS, RFI, Trenitalia, Italferr, Ferservizi, Ferrovie Real Estate

e

OR.S.A.

con il presente Protocollo si sottoscrive il Contratto Aziendale di Gruppo FS e l'Accordo di Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie, nel testo corrispondente al documento qui allegato.


Di conseguenza si conviene che:

1. il Gruppo FS riconosce all'organizzazione sindacale OR.S.A. la qualità di "parte stipulante" il Contratto Aziendale di Gruppo FS e l'Accordo di Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.
2. Ogni qualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento alle "organizzazioni sindacali stipulanti" tale riferimento deve intendersi valido anche per OR.S.A.
3. Gli accordi a livello aziendale sottoscritti da tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti alla data del presente Protocollo si intendono riferiti anche a OR.S.A.

Letto, confermato e sottoscritto

per il GRUPPO FS

per l'OR.S.A.



VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 14 luglio 2004 si sono incontrati in Roma

AGENS

e

OR.S.A.

per la stipula del Protocollo con il quale OR.S.A. sottoscrive il CCNL 16 aprile 2003 per i lavoratori addetti al settore delle Attività Ferroviarie e servizi connessi.

A tal fine AGENS riconosce all'organizzazione sindacale OR.S.A. la qualità di "parte stipulante" il CCNL, fermo restando che ogni qualvolta nel testo del CCNL si fa riferimento alle "organizzazioni sindacali stipulanti" tale riferimento deve intendersi valido anche per OR.S.A.

Inoltre AGENS e OR.S.A. si danno atto che gli Accordi interconfederali sottoscritti da Confindustria e dalle altre Confederazioni sindacali, richiamati in diverse parti del CCNL, si intendono riferiti anche ad OR.S.A.

OR.S.A. chiede che sia attivata entro il mese di luglio 2004 la "Commissione paritetica" per il monitoraggio delle normative contrattuali relativamente alla disciplina dell'orario di lavoro del personale di macchina e di bordo e all'inquadramento di alcune figure professionali del settore navigante, al fine di individuare ipotesi di modifica e integrazione.

AGENS dichiara che attiverà, nei termini e secondo le modalità stabilite dal CCNL, la suddetta Commissione con riguardo alle materie che saranno individuate congiuntamente tra le parti stipulanti il CCNL, a partire dalle problematiche prioritarie concernenti l'orario di lavoro e contestualmente alla costituzione degli Organismi paritetici di cui all'art. 1 - Sistema delle relazioni industriali - del CCNL, con particolare riguardo all' "Osservatorio Nazionale" e alla relativa "Banca Dati".

Letto, confermato e sottoscritto

AGENS

Vittorio Melusci

OR.S.A.

V. D'Alles
F. Sant
Antonio Bayle
Luca
Rita M.

DGG.RU/

Segreterie Nazionali
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
SMA/FAST
UGL Ferrovie
ORSA

LORO SEDI

Roma, 14 luglio 2004

In relazione alle richieste di chiarimento relative a taluni aspetti applicativi aziendali delle normative contenute nel CCNL 16 aprile 2003 e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza, il Gruppo FS precisa che:

- Nei confronti del personale della categoria “Quadri”, livelli A e B, cui si applicano le disposizioni stabilite al punto 4, commi 2° e 3° dell’art. 23 del CCNL di settore, le aziende del Gruppo FS realizzeranno quelle azioni di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica garantita dal vigente ordinamento legislativo.
In tale contesto i limiti quantitativi alle prestazioni straordinarie fissati al punto 5 dell’art. 23 sopra richiamato, saranno assunti a riferimento per il personale “Quadro” se ed in quanto compatibili con le funzioni svolte dallo stesso.
- Nel vigente contesto normativo, la lettura sistematica del CCNL e dell’Accordo di Confluenza subordina il ricorso al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo alla valutazione delle seguenti condizioni:
 - 1) in caso di invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti affidatigli, obbligo per l’azienda di individuare “soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU” (*art. 26, comma 12, e art. 27, comma 5 del CCNL*);
 - 2) in caso di inidoneità totale o parziale del lavoratore alle mansioni precedentemente affidate, le soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa individuabili anche in profili professionali diversi rispetto a quello di appartenenza (*art. 16, comma 2, 3 e 4 dell’Accordo di confluenza*);

- 3) assegnazione al lavoratore di un periodo di due anni per il conseguimento delle abilitazioni e/o per il superamento dei corsi di riqualificazione professionale, ai fini della sua proficua utilizzazione (*art. 16, comma 5, dell'Accordo di confluenza*);
- 4) in caso di recupero della piena idoneità, reintegrazione del lavoratore nei compiti del profilo professionale originario.

In relazione a quanto sopra il ricorso alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito di realtà aziendali complesse quali quelle del Gruppo FS, potrà risultare residuale in considerazione delle possibili opportunità di reimpiego individuale e delle condizioni organizzative allo stato esistenti.

- In applicazione di quanto previsto all'art.11 del CCNL di settore, le aziende nel procedere all'affidamento in appalto di attività, riserveranno al proprio interno quelle direttamente riconducibili alle funzioni strategiche aziendali e/o di rilevante contenuto professionale, sulla base di una valutazione di economicità e di competitività e non disperdendo le conoscenze professionali maturate.
Pertanto, fermo restando l'obiettivo delle aziende FS di mantenere elevate capacità produttive nell'ambito delle attività del Gruppo, gli affidamenti in appalto si orienteranno a partire dalle attività a prevalente minore contenuto professionale, tenendo conto della specificità del ciclo produttivo.
Quanto sopra sarà oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti, secondo le previsioni del CCNL.
- Nell'ambito della informativa prevista dal sistema di relazioni industriali complessivamente definito dal CCNL di settore e dall'Accordo di Confluenza, a livello di Società/Divisioni/UTMR sarà fornita alle organizzazioni sindacali stipulanti una informativa periodica sui trasferimenti individuali effettuati, sulle relative esigenze e motivazioni, con particolare riferimento a quelli di carattere interregionale.
- Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 12 del CCNL in materia di gestione proceduralizzata delle ricadute sul personale delle ristrutturazioni e delle riorganizzazioni aziendali.
- Nell'applicazione del periodo di comporta di cui al punto 8 dell'art. 26 del CCNL, le Società del Gruppo FS intendono ricomprendere, tra le malattie oncologiche espressamente citate al suddetto punto, anche la leucemia.
In tale quadro il Gruppo FS, nel confermare l'attenzione per le malattie di particolare gravità, valuterà nell'ambito dei lavori della Commissione prevista dal CCNL l'opportunità di inserire circoscritte fattispecie equivalenti a quelle previste nel citato punto 8.

